



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE E LE COSTE

DISCIPLINARE OPERATIVO Allegato al Contratto CIG 8320109326

affidente il ***“Servizio di intervento rapido per la riduzione, contenimento e recupero di idrocarburi, di sostanze dalle stesse derivate e di olii minerali nelle acque del mare territoriale e ove necessario in alto mare provenienti da sinistri marittimi, sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, piattaforme di estrazione, non esclusi gli inquinamenti di origine terrestre, nonché di contenimento del marine litter, delle plastiche in particolare, sia negli specchi acquei marini antistanti le foci dei principali fiumi sia nelle aree marine protette.”***

Il presente Disciplinare detta le modalità, le caratteristiche, le specifiche d'uso e di impiego e le norme che regolano il Contratto fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato “Ministero” e, di seguito chiamato “Contraente”, avente come oggetto quanto riportato nell'articolo 3 del Contratto medesimo.

Il presente disciplinare che costituisce parte integrante del contratto, si intende integrato, ove di seguito espressamente previsto, dal documento tecnico presentato dal Contraente in sede di gara.

ARTICOLO 1 – UNITA' NAVALI, LORO DOTAZIONI E CARATTERISTICHE

a) Unità adibite al servizio d'altura

Saranno fornite in noleggio n° 8 unità di altura, aventi una lunghezza fuori tutto non inferiore a 35 metri. Eventuali appendici possono computarsi per la determinazione della predetta lunghezza minima dei mezzi, solo se specificatamente funzionali al servizio cui l'unità è destinata (antiquinamento marino), sulla base di apposita certificazione rilasciata da organismo tecnico riconosciuto.

Tutte le unità, adibite al servizio di altura, dotate di tecnologie per il recupero di idrocarburi e attrezzate per i servizi richiesti, devono essere abilitate alla navigazione internazionale lunga ed in possesso dei relativi certificati statuari, richiesti dalle normative internazionali e/o nazionali per questo tipo di navigazione, in base alla stazza lorda dell'unità ed al particolare servizio svolto e della classificazione per il servizio REC-OIL e TUG; abilitazioni e certificazioni dovranno essere mantenute in costanza di vigenza per tutto il periodo di durata del Contratto.

Le unità devono altresì disporre di spazio libero in coperta, che non deve essere inferiore a 100 mq., tale da consentire il trasporto e l'agevole impiego delle dotazioni antinquinamento previste.

Ciascuna unità navale sarà dotata di un sistema di *sweeping arms* flessibili di dimensioni minime di 12 metri, su entrambi i lati, al fine di assicurare il rapido dispiegamento in configurazione di raccolta, che deve essere operativo sino ad almeno 2 nodi di velocità relativa anche senza l'ausilio

del tender; per il recupero con *sweeping arms* dovrà essere previsto un sistema di *skimmers* a stramazzo o di *skimmers* con caratteristiche equivalenti o superiori.

Qualora le unità impieghino *skimmers* a stramazzo, esse dovranno disporre di un separatore olio/acqua per eliminare l'acqua in eccesso prima dell'immissione nelle casse di contenimento.

Inoltre tutti i mezzi navali dovranno essere equipaggiati con almeno 400 metri di barriere pneumatiche di altura a dispiegamento rapido e 200 metri di barriere pneumatiche costiere, entrambe avvolte su rulli motorizzati, nonché essere provvisti di una dotazione di panne oleoassorbenti in quantità non inferiore a 240 metri.

Le unità, fra l'altro, devono assicurare:

- il contenimento ed il recupero meccanico dalla superficie marina di idrocarburi, di sostanze da essi derivate, di olii minerali in genere nonché di prodotto allo stato semisolido o solido;
- una capacità REC-OIL complessiva, in casse strutturali di accumulo e di contenimento, non inferiore a 200 mc. per prodotti con una viscosità compresa tra 12.000 e 15.000 cSt e *skimmers* per la raccolta meccanica di idrocarburi allo stato fluido aventi capacità di raccolta di almeno 50 mc/h con percentuale di acqua non superiore al 20% in grado di operare sino a mare 3 della scala Douglas;
- una capacità di tiro al gancio di almeno 60 tonnellate;
- interventi antincendio su navi e strutture portuali;
- per l'aggressione chimica degli inquinanti con prodotti di tipo riconosciuto dovranno essere predisposte su ogni unità casse strutturali di almeno 200 litri di capacità e disporre di impianto fisso per l'irrogazione del prodotto provvisto di dosatore e bracci laterali con nebulizzatore.

Resta inteso che l'aggressione chimica degli inquinanti con prodotti di tipo riconosciuto potrà essere utilizzata solo previa formale autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per il Mare e le Coste.

L'elenco e la descrizione completa delle unità, dei servizi e delle dotazioni di bordo, sono riportati ai punti dell'offerta tecnica del Contraente nonché all'allegato

b) Unità adibite al servizio costiero

Saranno fornite in noleggio n. 22 unità navali costiere, aventi una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 metri. Eventuali appendici possono computarsi per la determinazione della predetta lunghezza minima dei mezzi solo se specificatamente funzionali al servizio cui l'unità è destinata (antiquinamento marino), sulla base di apposita certificazione rilasciata da organismo tecnico riconosciuto.

Tutte le unità, adibite al servizio costiero e attrezzate per l'impiego in attività antinquinamento e recupero idrocarburi devono essere abilitate almeno alla navigazione nazionale costiera, in possesso dei relativi certificati statuari e della classificazione REC-OIL. Tutte le relative certificazioni e abilitazioni dovranno essere mantenute in costanza di vigenza per tutto il periodo di durata del Contratto.

Le unità devono altresì disporre di spazio libero in coperta, che non deve essere inferiore a 50 mq, tale da consentire il trasporto e l'agevole impiego delle dotazioni antinquinamento previste.

Ciascuna unità navale sarà dotata di un sistema di *sweeping arms* flessibili di dimensioni minime di 6 metri, su entrambi i lati, al fine di assicurare il rapido dispiegamento in configurazione di raccolta che deve essere operativo sino ad almeno 2 nodi di velocità relativa, anche senza l'ausilio del tender; per il recupero con *sweeping arms* dovrà essere previsto un sistema di *skimmers* a stramazzo o di *skimmers* con caratteristiche equivalenti o superiori.

Qualora l'unità impieghi *skimmer* a stramazzo, deve disporre di un separatore olio/acqua a gravità per eliminare l'acqua in eccesso prima dell'immissione nelle casse di contenimento; la portata di tale separatore deve essere compatibile con la portata della pompa installata.

Inoltre tutti i mezzi navali dovranno essere equipaggiati con almeno 200 m di barriere pneumatiche costiere con zavorra incorporata, dotate di sistema di interconnessione universale rapido, montate su rullo motorizzato costituito da ancore, corpi morti e gavittelli (un sistema di ancoraggio almeno ogni 20 m di barriere) per la loro rapida messa a mare; nonché essere provvisti di una dotazione di panne oleoassorbenti in quantità non inferiore a 120 metri.

Le unità devono assicurare, fra l'altro:

- il contenimento ed il recupero meccanico dalla superficie marina di idrocarburi, di sostanze da essi derivate, di olii minerali in genere nonché di prodotto allo stato semisolido o solido;
- una capacità REC-OIL complessiva, in casse strutturali idonee per prodotti con una viscosità compresa tra 12.000 e 15.000 cSt non inferiore a 80 mc. e *skimmers* per la raccolta meccanica di idrocarburi allo stato fluido aventi una capacità di raccolta di almeno 30 mc/h con una percentuale di acqua non superiore al 20% in grado di operare sino a mare 3 della scala Douglas;
- interventi antincendio su navi e strutture portuali, utilizzabile anche per la pulizia delle scogliere;
- per l'aggressione chimica degli inquinanti con prodotti di tipo riconosciuto dovranno essere predisposte su ogni unità casse strutturali di almeno 100 litri di capacità e disporre di impianto fisso per l'irrogazione del prodotto provvisto di dosatore e bracci laterali con nebulizzatore.

Resta inteso che l'aggressione chimica degli inquinanti con prodotti di tipo riconosciuto potrà essere utilizzata solo previa formale autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per il Mare e le Coste.

L'elenco e la descrizione completa delle unità, dei servizi e delle dotazioni di bordo, sono riportati ai punti dell'offerta tecnica del Contraente nonché all'allegato

c) unità adibite al pattugliamento

Quattro (n. 4) unità costiere, facenti parte della flotta di 22 unità di cui al precedente punto b), saranno adibite anche al pattugliamento nelle aree delle acque del mare, dove insistono le piattaforme *off-shore* per l'estrazione di petrolio.

Le unità impiegate per il pattugliamento sono:

1./San Benedetto T./Giulianova (unità costiera)
2./Ortona/Vasto (unità costiera)
3./Pozzallo (unità costiera)
4./Licata (unità costiera)

Le unità navali dislocate nei porti sede di impianti petrolchimici (Augusta, Genova, Porto Torres e Ravenna) devono essere equipaggiate con le seguenti ulteriori dotazioni individuali di sicurezza per il personale di bordo:

- n. 1 indumento protettivo impermeabile ai gas categoria 3 tipo 1A ET rispondente alle norme EN 943-2:2002 (scafandro, per uso limitato, con classe di protezione alla permeazione 6, "tempi di passaggio superiori a 480 minuti") e possibilmente alla normativa SOLAS che consenta l'utilizzo interno dell'autorespiratore; tale scafandro dovrà essere completo di:
 - stivali antistatici in *hypalon*, completi di puntale di sicurezza e suola intermedia anti-perforazione, incorporati nella tuta o agganciabili alla stessa tramite idoneo sistema di fissaggio stagno (gli stivali devono, in ogni caso, garantire almeno la stessa protezione dagli agenti chimici offerta dallo scafandro cui andranno applicati);
 - guanti incorporati o, se esterni, dotati di sistema di fissaggio stagno con la tuta (i guanti dovranno, preferibilmente, garantire almeno la stessa protezione alla permeazione offerta dallo scafandro cui andranno applicati; in ogni caso tale livello di protezione non può scendere a meno di 360 minuti);
 - cappuccio incorporato munito di visiera panoramica integrata;

- valvole di esalazione;
- disegno della manica “a pipistrello” per utilizzo braccia all’interno della tuta;
- almeno 2 tasche o punti di attacco per accessori interni;
- almeno 2 punti di attacco per accessori esterni;
- attacco per alimentazione supplementare di aria respirabile proveniente da linea esterna collegabile, tramite ASV (*Auxiliary Safety Valve*), con l’auto-respiratore tramite innesto rapido tipo “plug-in”.

Lo scafandro deve essere realizzato in colori ad alta visibilità (arancio o giallo fluo) e completo dei seguenti accessori:

- confezione di lubrificante per cerniera;
- bomboletta di anti-appannante per la visiera;
- borsa di contenimento in PVC;
- manuale di istruzioni per uso/manutenzione e conservazione;
- busta di smaltimento completa di fascetta di chiusura ed etichetta di smaltimento;
- n.1 autorespiratore a circuito aperto conforme alla norma EN137, certificato CE ed ATEX, completo di:
 - bombola in composito da 9 lt (pressione esercizio 220/250 bar) dotata di schienalino e relativi cinghiaggi, munita di valvola a volantino, riduttore di pressione e valvola di sicurezza contro la sovrappressione del circuito di adduzione dell’aria;
 - manometro munito di tubo di adduzione (frusta) ad alta pressione (tale frusta deve trovare alloggiamento in appositi fissaggi realizzati sugli spallacci);
 - dispositivo di “allarme riserva” basato su segnalatore acustico attivo sotto la soglia dei 55 bar;
 - tubo di adduzione (frusta) a media pressione per collegamento “riduttore di pressione-maschera” munito di innesto rapido tipo “plug-in”;
 - maschera gran facciale, certificata CE, in gomma o silicone, dotata di schermo para-sole, porta lenti, sistema di amplificazione vocale, kit pulizia, dispositivo anti-appannamento, valvola di esalazione, erogatore a domanda commutabile su modalità “erogazione continua”, tubo di adduzione provvisto di innesto “plug-in”;
 - dispositivo ASV per collegamento con linea d’aria esterna;
 - manuale di istruzioni per uso/manutenzione e conservazione.

ARTICOLO 2 – SCOPERTA E MONITORAGGIO DELL’INQUINAMENTO

Le unità navali d’altura saranno equipaggiate con il sistema radar nave, un sistema SDS (*Slick Detection System*) o equivalente, in grado di rilevare e monitorare gli inquinamenti da idrocarburi sulla superficie del mare durante le fasi delle operazioni, al fine di individuare la zona di maggior concentrazione del prodotto inquinante, nonché permettere la prosecuzione delle operazioni di disinquinamento durante le ore notturne ed anche in presenza di pioggia e/o nebbia, così come descritto nell’offerta tecnica al punto

Tali sistemi dovranno registrare, in caso di intervento delle unità navali, immagini radar dell’inquinamento ed informazioni in atto in tempo reale, ogni 30 minuti, di corredo quali: data e ora di acquisizione, coordinate geografiche e superficie interessata in kmq, prossimità dell’inquinamento alla costa e ad aree marine sensibili, oltre alle informazioni sull’intensità e direzione della corrente superficiale e sull’altezza d’onda. Tali informazioni saranno trasmesse al centro di coordinamento del Contraente che provvederà a trasmetterle al Ministero e, su disposizione dello stesso, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, secondo le

tempistiche che verranno dalla stessa indicate al fine di elaborare previsioni sullo spostamento dell'inquinamento nelle successive 48 ore, così come ottenute dal modello di simulazione (Modello previsionale dello spostamento di idrocarburi in mare -OSIS). Al fine di meglio precisare le modalità e le tempistiche si rinvia all'offerta tecnica.

Parimenti, sulle unità costiere, sarà previsto un software applicativo al radar per l'individuazione di aree interessate da inquinamenti di idrocarburi. La dotazione di tale software, da interconnettere al radar, servirà, ferme restando le caratteristiche delle apparecchiature radio elettriche già installate a bordo e, ove compatibile con stesse strumentazioni, al fine di potenziare le capacità di contrasto degli inquinamenti marini. Si tratta di un'interfaccia che, processando il segnale "clutter" del radar di bordo, mediante algoritmi appositamente realizzati, consente di individuare la presenza di chiazze oleose sulla superficie del mare, anche in condizioni di scarsa illuminazione, ottenendo, nel contempo, altre informazioni riguardanti lo stato del mare, l'altezza e la direzione delle onde, le correnti di superficie.

Il sistema è installato ed utilizzabile sulle unità navali che montano radar di navigazione in banda X, che abbiano le seguenti caratteristiche minime:

- potenza 12 Kw;
- antenna 8';
- altezza dell'antenna sulla superficie del mare 7/8 metri.

ARTICOLO 3 - OPERATIVITA' E RESPONSABILITA'

Il Contraente si impegna a operare in esecuzione delle disposizioni operative impartite dal Ministero e a seguito di richiesta avanzata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle Autorità Marittime Periferiche o, in caso di dichiarata emergenza nazionale, da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

Il personale utilizzato dal Contraente nell'esecuzione del servizio resta alle esclusive dipendenze, rischio e responsabilità del Contraente medesimo, nel rispetto della vigente normativa, che lo utilizza secondo le indicazioni operative del Ministero.

Il Contraente dovrà svolgere le attività descritte nel presente Disciplinare attraverso le proprie strutture organizzative, utilizzando il personale necessario per la loro perfetta esecuzione.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI NAVALI IN CASO DI INQUINAMENTO

Per le unità navali che operano in modalità *stand-by*, n. 8 unità d'altura e n. 3 unità costiere, è previsto e si intende remunerato in ogni caso, un tetto di operatività in caso di intervento antinquinamento pari a 200 ore annue per ciascun mezzo.

Nel caso in cui si verificasse una eccedenza operativa delle ore rispetto alle 200 ore annue per ciascun mezzo, sarà cura del Contraente compensare tale eventuale eccedenza sottraendola dal monte ore complessivo annuo non utilizzato.

Una volta terminato tutto il monte ore si procederà a pagare secondo il corrispettivo orario indicato nell'offerta economica.

Per quanto riguarda le restanti 19 unità costiere, queste dovranno assicurare un'attività di moto pari 1.773 ore annue, così ripartite: 6 giorni per otto ore al giorno nel periodo estivo (1 giugno – 30 settembre) con sabato e domenica compresi, 4 giorni per otto ore al giorno dal 1 al 31 ottobre e dal 1 aprile al 31 maggio con sabato e domenica alternati e 3 giorni per otto ore al giorno nel periodo invernale dal 1 novembre al 31 marzo con sabato e domenica alternati.

In caso di accertato inquinamento, tutte le unità navali dislocate nei porti di assegnazione precedentemente indicati, dovranno garantire la piena e continua disponibilità, su precise direttive del Ministero pronte a muovere armate ed equipaggiate, assumendo il Contraente a proprio carico qualsiasi onere diretto o indiretto relativo all'armamento e alla gestione delle unità.

Le 8 unità navali di altura e le 3 unità costiere, che operano in modalità stand-by, devono poter garantire l'intervento sia in altura che sottocosta e devono essere pronte a muovere entro un'ora dal momento dell'ordine impartito dal Ministero e dirigersi immediatamente per intervenire nella zona di mare interessata dall'evento inquinante, da raggiungersi nel minor tempo tecnicamente possibile.

Per quanto attiene alle unità già in pattugliamento per le attività su richiamate, dovranno sospendere tale servizio e dirigersi immediatamente per intervenire nella zona di mare interessata dall'evento inquinante, da raggiungersi nel minor tempo tecnicamente possibile; quando non impegnate in pattugliamento, valgono le stesse regole di cui al precedente capoverso.

Il mancato rispetto delle descritte condizioni generali di intervento, fatta salva l'ipotesi di condimeteo avverse (oltre i limiti operativi già citati delle unità navali):

- esonera il Ministero dal pagamento di ogni corrispettivo per la quota oraria relativa al ritardo riscontrato;
- costituisce comunque inadempimento che sarà valutato ai fini dell'applicazione delle penali e, in caso di reiterazione, di risoluzione del contratto.

Il tempo d'intervento per ciascuna unità sanzionata a intervenire è quello intercorrente fra PIM (Pronto in Macchina) e FIM (Fermo in macchina) dichiarati nel brogliaccio di navigazione o nel giornale nautico parte II vistato dalla competente Autorità Marittima.

Il Comandante assume la piena responsabilità della veridicità di quanto in essi dichiarato sotto il profilo sia penale, che civile e amministrativo.

ARTICOLO 5 - ATTIVITA' DI PATTUGLIAMENTO

Nei porti di Imperia, La Spezia, Piombino, Salerno, Cetraro, Crotona, Gallipoli, Otranto, Ortona/Vasto, San Benedetto del Tronto/Giulianova, Chioggia, Golfo Aranci, Cagliari, Oristano, Termini Imerese, Marsala, Augusta, Pozzallo e Licata saranno dislocate le unità navali che dovranno svolgere attività di pattugliamento nelle aree delle acque del mare territoriale in corrispondenza delle aree marine protette e delle foci dei principali fiumi italiani e nelle aree di mare territoriale dove insistono le piattaforme *off-shore* per l'estrazione di idrocarburi liquidi (oli).

Per tale attività, come descritto in precedenza, il tetto complessivo annuo di ore previste per unità ammonta ad ore 1.773 che saranno calendarizzate dal Ministero.

A seguito dei resoconti mensili relativi alle ore di pattugliamento effettuate da ciascuna unità navale, il Ministero si riserva, in relazione alle eventuali ore di moto che dovessero risultare non effettuate a causa di avverse condizioni meteo-marine, di computarle in un unico monte ore residuo con cui impiegare una o più unità per intensificare il pattugliamento nelle aree di volta in volta indicate dal Ministero.

Nel caso in cui i mezzi sopra indicati dovessero essere, per manifestata emergenza, richiamati per effettuare interventi di bonifica, gli stessi dovranno interrompere il pattugliamento per raggiungere il luogo delle operazioni di disinquinamento; in tale situazione non si procederà al pagamento dell'importo delle ore di moto non prestate per il pattugliamento.

L'eventuale operatività della emergenza sopravvenuta dovrà essere coperta attingendo dal monte ore complessivo.

In caso di temporanea e limitata indisponibilità dei mezzi navali destinati all'effettuazione del pattugliamento navale, il Ministero, oltre a non riconoscere il corrispettivo delle ore di moto non prestate, applicherà le detrazioni per indisponibilità di cui allo schema di contratto, art 4.

ARTICOLO 6 - SMALTIMENTO DEL PRODOTTO RECUPERATO

Tutti i rifiuti recuperati negli interventi di disinquinamento marino da idrocarburi, nonché quelli

relativi al recupero dei rifiuti marini galleggianti, effettuati dalle unità navali dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti, sotto la responsabilità amministrativa e penale del Contraente stesso come descritto al punto dell'offerta tecnica, nonché all'allegato

Il Contraente, identificandosi come produttore dei rifiuti generati negli interventi di disinquinamento marino, provvederà al rispetto degli oneri previsti dagli artt. 188-189-190-193 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In particolare, le attività di classificazione, trasporto e smaltimento del prodotto recuperato potranno essere svolte in proprio dal Contraente ovvero avvalendosi in tutto o in parte di imprese esterne al Contraente, purché munite delle necessarie autorizzazioni di legge.

Il costo relativo al trasporto terrestre e smaltimento/trattamento dei rifiuti sarà di volta in volta liquidato dal Ministero sulla base dei rendiconti presentati dal Contraente mediante documenti comprovanti l'attività di trasporto e smaltimento/trattamento dei rifiuti medesimi.

Il Ministero si riserva la facoltà di indicare l'impianto presso il quale effettuare la predetta operazione di smaltimento/trattamento.

Su richiesta del Ministero, il Contraente dovrà produrre la documentazione attestante la conformità delle operazioni di gestione dei rifiuti, quali in particolare:

- registro di bordo giornaliero dei prodotti recuperati e sbarcati, vistato dall'Autorità Marittima, recante la dichiarazione, sotto la responsabilità del comandante della nave, della tipologia e dei quantitativi in metri cubi dei prodotti raccolti in mare e sbarcati;
- copia degli appositi formulari attestanti la tipologia dei prodotti e relativi quantitativi in metri cubi conferiti al trasportatore;
- copia dei formulari attestanti la tipologia dei prodotti e relativi quantitativi in metri cubi conferiti al titolare dell'impianto di trattamento o smaltimento.

Per la corretta classificazione dei rifiuti, il Contraente si servirà di un laboratorio accreditato per l'effettuazione di analisi chimico-fisiche di caratterizzazione, eseguite a campione sulle diverse tipologie di rifiuti prodotti.

Il Ministero si riserva la possibilità di avviare, nel corso dell'espletamento del servizio di antinquinamento marino, un'iniziativa sperimentale per il riciclo "marine litter", al fine di monitorare le quantità di rifiuti marini galleggianti e valutare le opportunità future di riciclo dei rifiuti suddetti che sarà gestito da un consorzio di filiera individuato dal Ministero stesso. In tal caso il Ministero comunicherà all'aggiudicatario, i porti e i periodi nei quali verrà effettuata tale sperimentazione e il soggetto al quale conferire il materiale raccolto che provvederà alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle vigenti normative in materia di rifiuti.

ARTICOLO 7 – ESIGENZE OPERATIVE E DISLOCAZIONE DELLE UNITA' NAVALI

Il Ministero, in relazione ad eventuali nuove esigenze operative, potrà:

- richiedere il potenziamento sia del numero delle unità di altura che costiere o, altresì, l'immissione in convenzione di unità con particolari caratteristiche tecnico/nautiche, concedendo all'aggiudicatario il tempo necessario per il reperimento sul mercato delle medesime, previa valutazione di congruità tecnico/economica;
- concordare con l'aggiudicatario in ogni momento dislocazioni diverse da quelle inizialmente previste per le unità navali.

Il Contraente potrà, altresì, proporre all'accettazione del Ministero la sostituzione di un'unità con altra le cui caratteristiche tecniche siano ritenute più idonee, fermo restando che il corrispettivo di noleggio dell'unità proposta in sostituzione ovvero dell'unità modificata sarà comunque preventivamente sottoposto a valutazione di congruità tecnico-economica e comunque non potrà superare il corrispettivo contrattuale del noleggio dell'unità da sostituire.

In caso di temporanea e limitata indisponibilità dei mezzi navali il Ministero applicherà le detrazioni orarie il cui importo sarà calcolato sulla base del canone di noleggio orario.

Il Ministero, anche a seguito di richiesta del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, potrà ordinare al Contraente tutte le modalità di impiego, i viaggi e gli spostamenti delle unità che ritenga necessari al conseguimento dei compiti istituzionali.

In particolare, il Ministero potrà concordare con il Contraente in ogni momento dislocazioni diverse da quelle inizialmente previste per i mezzi.

L'eventuale cambio di dislocazione delle unità navali deve essere compatibile con il rispetto dei tempi di intervento indicati nel precedente articolo 4 del presente Disciplinare.

La dislocazione inizialmente prevista per ciascuna unità è quella indicata all'offerta tecnica.

ARTICOLO 8 – ULTERIORI DOTAZIONI IN CASO DI EVENTI INQUINANTI

Dotazioni opzionali

In caso di necessità derivante da emergenza in mare e su richiesta del Ministero, l'offerente deve provvedere a mettere a disposizione:

- n. 2 motocisterne aventi ciascuna una capacità di stoccaggio minima degli idrocarburi recuperati di 800 mc da utilizzare in caso di inquinamento di una certa rilevanza, per le operazioni di allibio dalle unità impegnate nelle attività di bonifica dello specchio acqueo, al fine di evitare che quest'ultime interrompano le operazioni per recarsi in porto e scaricare il materiale raccolto; le motocisterne dovranno essere disponibili una nel Mar Tirreno e l'altra nel Mar Adriatico, come indicato nell'offerta tecnica al punto

- n. 6 boe derivanti per il tracciamento degli idrocarburi in mare (cosiddette *drifters*) come indicato nell'offerta tecnica al punto

- dotazioni tecnologicamente innovative:

✓ n. 1 pallone aerostatico

✓ n. 2 droni

come indicato nell'offerta tecnica al punto.....

Per le dotazioni di cui sopra, l'offerente deve quantificare il costo giornaliero relativo al loro impiego.

Si precisa che l'impiego di suddette dotazioni sarà pagato di volta in volta in quanto oneri connessi alle attività di intervento di antinquinamento marino.

ARTICOLO 9 - USO DEI MEZZI

Il Contraente non potrà utilizzare le unità navali per l'espletamento di attività al di fuori del presente rapporto, salvo preventiva richiesta motivata ed espressa autorizzazione del Ministero.

In ogni caso per tali attività, da considerarsi eccezionali, e per il relativo periodo di uso non verrà riconosciuto il corrispettivo relativo al noleggio dell'unità interessata.

ARTICOLO 10 - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEI MEZZI NAVALI

Durante i lavori di ordinaria manutenzione le unità navali saranno considerate disponibili ma non operative.

Detti lavori non potranno impegnare complessivamente per le unità navali più di trenta giorni solari all'anno ed in misura non superiore al 18% per ogni singolo mese per quanto riguarda il numero dei mezzi navali.

Per le unità navali i lavori dovranno essere effettuati esclusivamente nel periodo 1 ottobre – 31 maggio e non dovranno coincidere, se tecnicamente possibile, con quelli di altri mezzi della stessa categoria operanti nell'ambito della stessa area (ossia del Centro Operativo Periferico ex art. 3, comma 4, legge 979/82).

Il Contraente si impegna a garantire i lavori di manutenzione durante i quali le unità navali saranno considerate disponibili ma non operative; detti lavori non potranno impegnare complessivamente

per le unità navali più di trenta giorni solari all'anno, non dovranno essere effettuati nella stagione estiva (1 giugno - 15 settembre) né coincidere, se tecnicamente possibile, con quelli di altre unità della stessa tipologia (di altura o costiere) operanti nei porti immediatamente più vicini.

Per eventuali eccedenze la percentuale di cui sopra, non verrà riconosciuto alcun corrispettivo. Dovranno essere evitati contemporanei lavori di mezzi appartenenti a CAP attigui per non scoprire l'operatività dell'area (es.: San Benedetto T./Giulianova - Bari).

ARTICOLO 11 - SOSTITUZIONE DEI MEZZI NAVALI IN CASO DI AVARIA O MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il Contraente dovrà provvedere alla sostituzione dei mezzi temporaneamente indisponibili per avaria o manutenzione straordinaria a partire dal 5° giorno di indisponibilità mediante apprestamento di mezzi aventi caratteristiche equivalenti a quello temporaneamente indisponibile. In caso di mancata sostituzione, a partire dal 6° giorno di indisponibilità, non verrà riconosciuto alcun corrispettivo. Rimane inteso che, qualora si rilevasse durante tale fase di temporanea indisponibilità od inoperatività, sulla base dei dati forniti ovvero sulla base di dato proveniente da altra fonte, una situazione di accertato inquinamento che richieda il tempestivo intervento del mezzo navale indisponibile, il Contraente effettuerà il trasferimento del mezzo navale di pari caratteristiche più prossimo al luogo dell'accertato inquinamento senza aggravii economici per il Ministero. A partire dal 15° giorno di indisponibilità, il Ministero potrà procedere in danno.

Per i mezzi temporaneamente indisponibili verrà detratta la quota oraria per indisponibilità come stabilito dal precedente articolo 7.

ARTICOLO 12 - INTERVENTI A CARICO DI TERZI

Nel caso in cui si verifichi un inquinamento per il quale intervenga la Struttura del Ministero in sostituzione del responsabile dell'inquinamento medesimo e questi sia individuato dall'Autorità Marittima, il Contraente dovrà predisporre l'elenco di tutte le spese dell'intervento, distintamente elencate secondo i tariffari internazionalmente riconosciuti o indicati dal Ministero. Tale elenco dovrà essere immediatamente trasmesso al Ministero.

Quanto sopra, al fine di avviare le azioni per il recupero dei costi dell'intervento ivi inclusa l'eventuale richiesta del risarcimento del danno ambientale.

Il Contraente è tenuto inoltre a fornire al Ministero un supporto tecnico e giuridico-amministrativo per la predisposizione degli atti tesi al recupero delle spese sopportate negli interventi, composto da almeno 3 persone.

ARTICOLO 13 - STRUTTURA DI SUPPORTO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Allo scopo di assicurare in ogni momento il regolare svolgimento dei servizi previsti nel presente Disciplinare, secondo le direttive impartite dal Ministero - Direzione Generale per il Mare e le Coste, il Contraente dovrà strutturare la propria organizzazione, per il cui dettaglio si rimanda a quanto riportato ai punti dell'offerta tecnica del Contraente e all'allegato secondo il seguente modello:

Centro di coordinamento con sede a Roma.

Sedi periferiche istituite presso i porti sedi di Direzione marittima:

- Genova;
- Napoli;
- Cagliari;
- Messina;
- Bari;
- Ravenna;

Per ciascuna di esse sarà indicato il relativo responsabile di Sede reperibile h24.

Il modello organizzativo dovrà prevedere in particolare:

- personale a disposizione del Ministero in caso di emergenza, tecnico e gestionale, indicato al punto dell'offerta tecnica, disponibile entro due ore dalla chiamata oltre il normale orario di lavoro e con operatività h24 in situazioni di emergenza;
- un sistema informativo, indicato al punto dell'offerta tecnica di gara, in grado di correlare ed integrare le informazioni di tipo prevalentemente alfanumerico con le informazioni di altro formato (cartografico, grafico, ecc.) collegato con il Centro Operativo del Ministero e, su richiesta del medesimo, con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

ARTICOLO 14 - SCORTE E LORO DISLOCAZIONE

Al fine di assicurare costantemente, durante il periodo di vigenza del contratto, la pronta disponibilità di attrezzature e materiali vari di scorta, oltre alle dotazioni delle unità navali e per il potenziamento della capacità operativa delle stesse in caso di inquinamento di rilevanti dimensioni, i depositi sono così localizzati:

- Genova
- Napoli
- Cagliari
- Messina/Stretto di Messina
- Bari
- Ravenna

Le scorte dovranno essere costantemente assicurate in buon ordine e ben mantenute per una pronta reperibilità e operatività in caso di emergenza, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Tali dotazioni dovranno essere integrate con un idoneo sistema di mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto terrestre e personale per il carico, lo scarico e il trasporto delle medesime, nonché per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative comprese quelle doganali connesse al rapido inoltro del materiale alle destinazioni indicate dal Ministero.

La descrizione, l'ubicazione dei depositi e l'elenco delle attrezzature in dotazione a ciascun deposito sono riportati al punto dell'offerta tecnica e nell'.....

Il Contraente provvederà, laddove se ne ravvisi la necessità e l'urgenza e su richiesta del Ministero, alla movimentazione e trasporto delle attrezzature antinquinamento di proprietà del medesimo.

ARTICOLO 15 – PERSONALE

Il Contraente dovrà mettere a disposizione personale tecnicamente qualificato e idoneo così come quantitativamente riportato al punto dell'offerta tecnica. In particolare, il Contraente garantisce l'adeguata preparazione professionale sia del personale direttivo, che deve essere certificato secondo standard internazionali, sia del personale marittimo da valutarsi, oltre che nel corso dell'attività operativa, anche mediante esercitazioni disposte dal Ministero, senza alcun preavviso e senza che allo stesso possa essere sollevata alcuna obiezione e/o eccezione di qualsivoglia natura.

Il personale ritenuto non adeguatamente preparato sul piano professionale dovrà essere immediatamente sostituito a richiesta del Ministero.

Il Contraente si impegna a organizzare, su richiesta dell'Amministrazione, ed a fronte di un corrispettivo da concordare, corsi di aggiornamento tecnico in materia di antinquinamento riservati al personale indicato dal Ministero della durata di una settimana, di almeno 15 allievi, da avviare sulla base di direttive del Ministero.

Il personale docente dovrà ricevere il gradimento dell'Amministrazione.

ARTICOLO 16 – RIPARTIZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il Ministero corrisponderà al Contraente la somma, IVA esclusa, di Euro per anno.

Tale corrispettivo è così ripartito:

1. Personale impiegato
2. Centro di Coordinamento Nazionale – Uffici
3. Sedi Periferiche – Uffici
4. Magazzini scorte – Messa a disposizione locali
5. Magazzini scorte – Attrezzature
6. Sistemi Informativi
7. Consumi
8. Noleggio Unità Navali
9. Pattugliamento

Per il pagamento dei costi di noleggio e operatività delle unità navali, il Contraente è tenuto a fornire:

- estratto del giornale nautico parte II per le navi maggiori o del brogliaccio di navigazione o della dichiarazione giornaliera per le navi minori, vistati dalla Autorità Marittima competente;
- relazione riepilogativa mensile sulle operazioni delle navi.

I corrispettivi relativi a tutte le attività svolte, dettagliatamente riportati nell'offerta economica, verranno liquidati come previsto dallo schema di Contratto, salvo che i documenti giustificativi, in fase di controllo, si rivelino errati, incompleti o incongruenti.

Nel corrispettivo sopra indicato non trovano copertura gli oneri derivanti dall'espletamento da parte del Contraente di alcune attività complementari ai servizi oggetto del contratto che saranno pagati di volta in volta:

- le spese di smaltimento del prodotto recuperato sia per quanto riguarda le miscele oleose, sia per quanto concerne ai rifiuti marini galleggianti;
- le spese per la movimentazione e il trasporto, su richiesta del Ministero, delle attrezzature antinquinamento di proprietà del medesimo;
- i costi di trasporto, su richiesta del Ministero, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologicamente innovative del Contraente depositate nei magazzini quali assetto scorta del Contraente;
- le spese per i corsi di aggiornamento in materia di antinquinamento riservati al personale del Ministero o di altri soggetti pubblici indicati dallo stesso;
- le spese portuali, previa autorizzazione del Ministero, in porti diversi da quello di dislocazione;
- i costi di trasferta e straordinari del personale specializzato e non navigante impegnato nelle emergenze;
- i costi di trasferimento e permanenza all'estero nel caso di emergenza interessante altri Paesi del Mediterraneo o appartenenti all'Unione Europea;
- i costi di noleggio delle due motocisterne;
- i costi di utilizzo delle 6 boe derivanti per il tracciamento degli idrocarburi in mare (cosiddette "drifters");
- i costi relativi al reintegro e/o riparazione delle barriere galleggianti e reintegro del materiale oleo-assorbente;
- i costi per l'utilizzo delle dotazioni tecnologicamente innovative;
- i costi relativi alle attività correlate alle procedure per il recupero dei crediti attivate in relazione agli interventi della flotta antinquinamento.

ARTICOLO 17 – VIGILANZA

Il Ministero vigilerà sulla regolare esecuzione delle attività dedotte in contratto e potrà accertare, ogni volta che lo ritenga opportuno, anche tramite le locali Autorità Marittime, sedi dei porti di dislocazione delle unità, sulla base di disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7 della Legge 16 luglio 1998, n. 239, lo stato di efficienza dei mezzi, del personale e della gestione tecnica.

In ogni caso il contraente con cadenza almeno bimestrale dovrà effettuare prove di funzionalità a mare dei mezzi, delle dotazioni di bordo e testare l'efficienza e lo standard operativo dell'equipaggio sotto la supervisione della Autorità Marittima locale sede di porto di dislocazione che invierà al Ministero apposita relazione.

Il Ministero vigilerà altresì a che il Contraente esegua tutte le direttive e gli ordini da esso impartiti, anche disponendo opportune esercitazioni.

ARTICOLO 18 - MANIFESTAZIONI E COMUNICAZIONI

Il Contraente si impegna a contribuire allo sviluppo della coscienza e della cultura ambientale marina mediante la partecipazione a manifestazioni, il patrocinio di iniziative scientifiche e quanto altro necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Legge 979/82 e legge 220/92, sulla base di programmi concordati con il Ministero - Direzione Generale per il mare e le coste.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA FINALE

Il Contraente sotto la propria esclusiva responsabilità è tenuto ad ottemperare alle disposizioni legislative, come pure ad osservare tutti i regolamenti, le norme e prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare quanto oggetto del presente contratto.

In particolare il Contraente si impegna alla piena osservanza del combinato del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo altresì all'adozione di idonee misure preventive atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati. Restano a carico del Contraente tutti gli oneri di natura economica, contributiva, previdenziale, assicurativa e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

Il Contraente dichiara, sotto la propria responsabilità, di porre in essere ogni e qualsiasi comportamento atto a prevenire le ipotesi di commissione di reati di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ss.mm.ii. che possa comportare, in capo al Contraente stesso, responsabilità amministrativa societaria come sancito dal Decreto Legislativo medesimo. A tal fine il Contraente dichiara di essere dotato di idoneo Modello Organizzativo e Codice Etico ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ss.mm.ii.

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.”